



COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO
Provincia di Brescia

DETERMINAZIONE N. DUT - 40 - 2016 **del 08-04-2016**
N. 210 **del Registro generale**

OGGETTO: Attribuzione d'incarico ed assunzione impegno di spesa per Direzione Lavori e collaudo statico delle opere di manutenzione straordinaria del ponte pedonale in località Luseti.

CIG X6317FB479 - DL; CIG X3B17FB47A - collaudo.

IL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO LL. PP.

PREMESSO CHE:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n°75 del 28/12/2015, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto all'approvazione del bilancio di previsione armonizzato anni 2016/2018 e relativi allegati;
- con deliberazione di Giunta Comunale n°1 del 12/01/2016, esecutiva ai sensi di legge, è stata disposta l'assegnazione delle risorse ai dirigenti/responsabili dei servizi e sono stati individuati i relativi obiettivi gestionali da conseguire;
- con decreto del Sindaco n°5/2016 prot. n. 4747 del 1 aprile 2016, emanato ai sensi dell'art. 50 X° comma e dell'art. 107 del D. Lgs. N 267/2000, si è provveduto all'individuazione e alla nomina dei Responsabili degli uffici e dei servizi;

Atteso che:

- con nostra determinazione n. DUT14/12.02.2016 si è proceduto all'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria del ponte pedonale in località Luseti;
- in data 30 marzo 2016 sono stati redatti e sottoscritti il verbale di cantierabilità ed il processo verbale di consegna lavori;
- si rende pertanto opportuno e necessario, in esecuzione della volontà dell'amministrazione comunale di dare subitaneo avvio ai lavori in parola, attribuire incarico per la Direzione Lavori (DL) ed il collaudo finale;

Ritenuto pertanto, al fine di dare attuazione all'obiettivo sopra individuato, di procedere all'acquisizione dei servizi di rilevanza tecnica descritti;

Ricordato che la legge di stabilità 2016 - con riguardo all'obbligo di preventiva escussione dei sistemi di e-procurement - ha introdotto deroga per i "micro-acquisti" di importo inferiore a 1.000,00 euro (comma 270, mediante modifica del comma 450 dell'art. 1 L.296/2006);

Visto l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 in base al quale la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare indicante:

- il fine che si intende perseguire;
- l'oggetto del contratto, la forma, le clausole essenziali;
- le modalità di scelta del contraente;

PRESO ATTO:

- che l'[articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488](#) dispone che "Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1 (Convenzioni CONSIP), ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili

oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del [decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101](#). La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e ai comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti”;

- che l'art. 1 del DL 6 luglio 2012, n. 95 dispone che: “1. Successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i contratti stipulati in violazione dell'[articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488](#) ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto. Le centrali di acquisto regionali, pur tenendo conto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., non sono soggette all'applicazione dell'[articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488](#)... Omissis...
- 3. Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'[articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488](#) stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'[articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#) possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione.
- 6. Nell'ambito del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze avvalendosi di Consip S.p.A. possono essere istituite specifiche sezioni ad uso delle amministrazioni pubbliche che, a tal fine, stipulino appositi accordi con il Ministero dell'economia e delle finanze e con Consip S.p.A.
- 7. Fermo restando quanto previsto all'[articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), e all'[articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244](#), quale misura di coordinamento della finanza pubblica, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'[articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196](#), a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'[articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati. La presente disposizione non si applica alle procedure di gara il cui bando sia stato pubblicato precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto. È fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori almeno del 10 per cento per le categorie merceologiche telefonia fissa e telefonia mobile e del 3 per cento per le categorie merceologiche carburanti extra-rete, carburanti rete, energia elettrica, gas e combustibili per il riscaldamento rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip SpA e dalle centrali di committenza regionali. Tutti i contratti stipulati ai sensi del precedente periodo devono essere trasmessi all'Autorità nazionale anticorruzione. In tali casi i contratti dovranno comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai migliori corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico in percentuale superiore al 10 per cento rispetto ai contratti già stipulati. Al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso una razionalizzazione delle spese delle pubbliche amministrazioni riguardanti le categorie merceologiche di cui al primo periodo del presente comma, in via sperimentale, dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019 non si applicano le disposizioni di cui al terzo periodo del presente comma. La mancata osservanza delle disposizioni del presente comma rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale”; (Comma modificato, da ultimo, dall'[art. 1, comma 494, L. 28 dicembre 2015, n. 208](#), a decorrere dal 1° gennaio 2016)
- 8. I contratti stipulati in violazione del precedente comma 7 sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, degli strumenti di acquisto di cui al precedente comma 7 e quello indicato nel contratto”;

- che l'articolo 1 comma 449 della L. L. 27 dicembre 2006, n. 296, per gli affidamenti sopra soglia comunitaria, recita: “Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli [26](#) della [legge 23 dicembre 1999, n. 488](#), e successive modificazioni, e 58 della [legge 23 dicembre 2000, n. 388](#), tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al [decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300](#), sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo [1](#) del [decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti. Gli enti del Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A.” (Comma modificato, da ultimo, dall'[art. 1, comma 495, lett. a\)](#), [L. 28 dicembre 2015, n. 208](#), a decorrere dal 1° gennaio 2016)
- che l'articolo 1 comma 450 della L. L. 27 dicembre 2006, n. 296, per gli affidamenti sotto soglia comunitaria, recita: “Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al [decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300](#), per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207](#). Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo [1](#) del [decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure... omissis ...” (Comma modificato, da ultimo, dall'[art. 1, comma 495, lett. b\) e comma 502, lett. a\), b\) e c\)](#) della [L. 28 dicembre 2015, n. 208](#), a decorrere dal 1° gennaio 2016)
- che l'art. 33 del D.Lgs 12-4-2006 n. 163, come da ultimo modificato dall'[art. 9, comma 4, D.L. 24 aprile 2014, n. 66](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 23 giugno 2014, n. 89](#), e successivamente modificato dall' [art. 23-bis, comma 1, D.L. 24 giugno 2014, n. 90](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 11 agosto 2014, n. 114](#), al comma 3-bis dispone che “I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo [32](#) del [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della [legge 7 aprile 2014, n. 56](#). In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma. Per i Comuni istituiti a seguito di fusione l'obbligo di cui al primo periodo decorre dal terzo anno successivo a quello di istituzione”;
- che il comma 1 dell'art. 23ter del D.L. 24-6-2014 n. 90, modificato dall' [art. 8, comma 3ter, D.L. 31 dicembre 2014, n. 192](#), convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11, da ultimo modificato dall'art. 1, comma 169 della L. 13 luglio 2015, n. 107 dispone che “Le disposizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 33 del codice di cui al [decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163](#), modificato da ultimo dall'articolo 23-bis del presente decreto, entrano in vigore il 1° novembre 2015. Sono fatte salve le procedure avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”;
- che il comma 3 dell'art. 23ter del D.L. 24-6-2014 n. 90, modificato dall' [art. 1, comma 501, lett. a\) e b\)](#), [L. 28 dicembre 2015, n. 208](#), a decorrere dal 1° gennaio 2016 dispone che “Fermi i restando l'articolo [26, comma 3](#), della [legge 23 dicembre 1999, n. 488](#), l'[articolo 1, comma 450](#), della [legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), e l'articolo [9, comma 3](#), del [decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66](#), i comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro”;

PRESO ATTO altresì che:

- il D.L. 7 maggio 2012, n. 52, convertito nella Legge 6 luglio 2012, n. 94, concernente “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica” ha introdotto l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n.165, di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario;
- l’art. 328 del D.P.R. del 5 ottobre 2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs. n. 163/2006” in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE introduce una disciplina di dettaglio per il Mercato Elettronico di cui all’art. 85 comma 13 dello stesso Codice;
- il citato art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 prevede che le stazioni appaltanti possano effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia con le seguenti modalità:
 - a) attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all’interno del mercato elettronico o delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta rivolta ai fornitori abilitati;
 - b) in applicazione delle procedure di acquisto in economia;

VALUTATO:

- che a monte dell’acquisto da parte di un’Amministrazione nell’ambito del mercato elettronico, vi è un bando e una procedura selettiva che abilita i fornitori a presentare i propri cataloghi o listini, sulla base di valutazioni del possesso dei requisiti di moralità, nonché di capacità economico- finanziaria e tecnici professionali, conformi alla normativa vigente;
- che è possibile effettuare acquisti nel mercato elettronico Consip della P. A., di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori, scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze, attraverso due modalità:
 - 1) ordine diretto d’acquisto (OdA);
 - 2) richiesta di offerta (RdO);

RILEVATO:

- che la fornitura in questione è disciplinata dalle condizioni generali di contratto riguardanti la categoria merceologica del mercato elettronico Consip dei beni acquistati;
- che il documento DURC sarà recepito in atti al momento dell’individuazione dell’aggiudicatario della procedura negoziata al fine dell’affidamento ad esso, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 266/2002;
- che si rispettano le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.;

RILEVATO:

- che il documento DURC sarà recepito in atti al momento dell’individuazione dell’aggiudicatario della procedura negoziata al fine dell’affidamento ad esso, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 266/2002;
- che si rispettano le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.;

RAVVISATA la necessità di procedere alla fornitura dei servizi in parola:

- attraverso l’utilizzo del mercato elettronico ai sensi dell’art. 328 del reg. DPR 207/2010 con la modalità di RDO (richiesta di offerta) tramite l’utilizzo della piattaforma di e-procurement Sintel sul sito www.arca.regione.lombardia.it per quanto attiene il servizio di DL;
- mediante attribuzione diretta d’incarico per quanto attiene il collaudo finale;

DATO ATTO che:

- per il servizio di DL sulla piattaforma SINTEL è stato individuato il professionista ing. Alvaro Savoldi dello Studio SAVOLDI INGEGNERIA SRL, con sede in Gavardo – Via Agreste n.

16, al costo complessivo di € 3.500,00 + cassa 4% + iva 22% per un importo complessivo di € 4.440,80;

- per il servizio di collaudo finale è stato individuato il professionista ing. Ing. FORTINI SANDRO, con studio in Soiano del lago – Via Castellana n. 26, al costo complessivo di € 900,00 + cassa 4% + iva 22% per un importo complessivo di € 1.141,92;

VISTA la bozza d'ordine per il servizio di DL recante il codice identificativo 76161742;

DATO ATTO:

- che il Criterio di aggiudicazione stabilito è il: *Criterio del prezzo più basso*
- che il fornitore invitato alla trattativa risulta essere la ditta SAVOLDI INGEGNERIA SRL, con sede in Gavardo ;
- che a tal proposito, nel termine fissato per la procedura, il suddetto professionista tramite la piattaforma informatica Sintel trasmetteva/no l'offerta: ID n. 1460959186431;

ESAMINATE le offerte pervenute dai professionisti citati e riferite all'espletamento dei servizi di cui sopra:

- servizio di DL (a mezzo piattaforma SINTEL) - Studio SAVOLDI INGEGNERIA SRL, con sede in Gavardo – Via Agreste n. 16, al costo complessivo di € 3.500,00 + cassa 4% + iva 22% per un importo complessivo di € 4.440,80;
- servizio di collaudo finale (incarico diretto) - ing. Ing. FORTINI SANDRO, con studio in Soiano del lago – Via Castellana n. 26, al costo complessivo di € 900,00 + cassa 4% + iva 22% per un importo complessivo di € 1.141,92;

VISTO il Report con l'esito della procedura di cottimo fiduciario (ad invito diretto) generato dal Sistema Informatico Sintel di Arca Regione Lombardia;

RITENUTA valida l'offerta in parola nonché opportuno affidare alla società proponente l'esecuzione dei servizi in argomento;

DATO ATTO altresì di non essere tenuto al pagamento del contributo AVCP, in quanto trattasi di affidamento di importo inferiore a €. 40.000,00;

RITENUTO di impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme - stimate sulla necessità annua in relazione ai prezzi unitari aggiudicati, corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz.	2016						
20151/650	20151/650	Descrizione	RESTAURO CONSERVATIVO DEL PONTICELLO IN LOCALITA' LUSETI				
Creditore	SAVOLDI INGEGNERIA SRL						
Causale	DIREZIONE LAVORI STRUTTURE INTERVENTO DI MANUTENZIONE STR. PONTE LUSETI						
Modalità finan.	Coperto da FPV					Finanz. da FPV	si
Imponibile	3.500,00	Cassa	140,00	Iva	800,80	Totale	4.440,80
Spesa ripetibile		Spesa non ripetibile	X				

Eserc. Finanz.	2016						
Cap./Art.	20151/650	Descrizione	RESTAURO CONSERVATIVO DEL PONTICELLO IN LOCALITA' LUSETI				
Creditore	Ing. SANDRO FORTINI						

Causale	COLLAUDO FINALE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STR. PONTE LUSETI						
Modalità finan.	Coperto da FPV					Finanz. da FPV	si
Imponibile	900,00	Cassa	63,00	Iva	205,92	Totale	1.141,92
Spesa ripetibile		Spesa non ripetibile	X				

VISTI gli artt. 107, 183 e 191 del D. Lgs. n° 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

VISTO il vigente Statuto Comunale.

VISTO il Regolamento comunale di contabilità.

PRESO ATTO che in relazione al disposto dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, sulla tracciabilità dei flussi finanziari come modificato dall'art. 7 del D.L. 12 novembre 2010, n. 187 è stato attribuito il seguente CIG X6317FB479 DL – CIG X3B17FB47A COLLAUDO.

Visto l'art. 1 comma 629 della Legge 190/2014 (Legge di stabilità per l'anno 2015) con il quale si dispone che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate nei confronti degli Enti Pubblici Territoriali l'imposta sul valore aggiunto è versata dai medesimi secondo le modalità e i termini fissati con decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze;

Visto il Decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze in data 23 gennaio 2015, recante "Modalità e termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni";

DETERMINA

1) di procedere, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, all'acquisizione tramite l'utilizzo del mercato elettronico ai sensi dell'art. 328 del reg. DPR 207/2010 con la modalità di RDO (richiesta di offerta) su piattaforma di e-procurement Sintel sul sito www.arca.regione.lombardia.it dei seguenti *servizi tecnici nell'ambito dei lavori di manutenzione straordinaria del ponte pedonale di Luseti*:

- DIREZIONE LAVORI affidando la medesima allo studio SAVOLDI INGEGNERIA SRL, con sede in Gavardo – Via Agreste n. 16, al costo complessivo di € 3.500,00 + cassa 4% + iva 22% per un importo complessivo di € 4.440,80;
- COLLAUDO FINALE affidando la medesima all'ing. FORTINI SANDRO, con studio in Soiano del lago – Via Castellana n. 26, al costo complessivo di € 900,00 + cassa 4% + iva 22% per un importo complessivo di € 1.141,92;

2) di stabilire, in attuazione a quanto previsto dall'articolo 192 del D.Lgs. n. 267/2000, le seguenti clausole essenziali del contratto:

DIREZIONE LAVORI

luogo di svolgimento: località Luseti;
durata: 90 giorni (intera durata lavori di manutenzione straordinaria ponte Luseti);
corrispettivo: € 3.500,00 più oneri di legge;
tempi di consegna: al 30.06.2016;
termini di pagamento: 30 gg da fattura;

COLLAUDO

luogo di svolgimento: località Luseti;
durata: 10 giorni (intera durata lavori di manutenzione straordinaria ponte Luseti);
corrispettivo: € 900,00 più oneri di legge;
tempi di consegna: al 15.07.2016;
termini di pagamento: 30 gg da fattura;

3) di dare atto che la spesa trova copertura al capitolo 00000012 "FPV – Fondo Pluriennale Vincolato", parte capitale del Bilancio di previsione 2016;

4) di impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz.	2016						
2015/650	2015/650	Descrizione	RESTAURO CONSERVATIVO DEL PONTICELLO IN LOCALITA' LUSETI				
Creditore	SAVOLDI INGEGNERIA SRL						
Causale	DIREZIONE LAVORI STRUTTURE INTERVENTO DI MANUTENZIONE STR. PONTE LUSETI						
Modalità finan.	Coperto da FPV					Finanz. da FPV	si
Imponibile	3.500,00	Cassa	140,00	Iva	800,80	Totale	4.440,80
Spesa ripetibile		Spesa non ripetibile	X				

Eserc. Finanz.	2016						
Cap./Art.	2015/650	Descrizione	RESTAURO CONSERVATIVO DEL PONTICELLO IN LOCALITA' LUSETI				
Creditore	Ing. SANDRO FORTINI						
Causale	COLLAUDO FINALE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STR. PONTE LUSETI						
Modalità finan.	Coperto da FPV					Finanz. da FPV	si
Imponibile	900,00	Cassa	63,00	Iva	205,92	Totale	1.141,92
Spesa ripetibile		Spesa non ripetibile	X				

5) di dare atto di non essere tenuti al pagamento del contributo AVCP, in quanto trattasi di affidamento di importo inferiore a €. 40.000,00;

6) di dare atto altresì che la spesa deve essere impegnata a favore del sotto riportato soggetto:

Fornitore	Codice fiscale	Partita Iva	Imponibile	cassa	IVA 22%
SAVOLDI INGEGNERIA SRL	03201810987	03201810987	3.500,00	140,00	800,80
Ing. SANDRO FORTINI	FRTSDR57B03B157G	01907940983	900,00	63,00	205,93

7) di dare atto:

a) che la spesa impegnata con il presente atto dovrà essere liquidata e pagata a favore dei soggetti testé citati alle scadenze di seguito indicate:

Descrizione	Data consegna/ Emissione fattura	Scadenza di pagamento
DIREZIONE LAVORI STRUTTURE INTERVENTO DI MANUTENZIONE STR. PONTE LUSETI	30.06.2016	29.07.2016
COLLAUDO FINALE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STR. PONTE LUSETI	15.07.2016	14.08.2016

b) della compatibilità monetaria del pagamento della predetta spesa con gli stanziamenti di bilancio, con gli equilibri di cassa, con il saldo di competenza tra le entrate finali e le spese finali e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs. 267/2000 e dell'art.1, comma 710 e ss. della Legge di stabilità n. 208 del 28 dicembre 2015;

8) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

9) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

10) di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, è il dipendente: geom. Giacomo Frigerio;

11) di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio segreteria per la pubblicazione all'Albo Pretorio e l'inserimento nella raccolta generale e all'Ufficio Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO LL. PP.
(F.to geom. FRIGERIO GIACOMO)



COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO
Provincia di Brescia

SERVIZIO SEGRETERIA

DETERMINAZIONE N. DUT - 40 - 2016
N. 210

del 08-04-2016
del Registro generale

**OGGETTO: Attribuzione d'incarico ed assunzione impegno di spesa per Direzione Lavori e collaudo statico delle opere di manutenzione straordinaria del ponte pedonale in località Luseti.
CIG X6317FB479 - DL; CIG X3B17FB47A - collaudo.**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del comune in data **11-05-2016** per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Toscolano Maderno, lì **11-05-2016**

Istr. Amm. Ufficio Segreteria
(F.to Maria Taddi)

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal **11-05-2016** al _____ .

Istr. Amm. Ufficio Segreteria
(F.to Maria Taddi)